



ATTIVIAMOENERGIEPOSITIVE.IT  
WEBINAR GRATUITO

# Aspetti fiscali della raccolta fondi

**Valentina Sarnari**

**20 Aprile 2020**

11:00-12:00



# Di cosa parliamo oggi

ASPETTI FISCALI delle RACCOLTE FONDI svolte da Enti

## MA ANCHE

- ❖ ASPETTI FISCALI delle «RACCOLTE FONDI» svolte da privati
- ❖ NOVITÀ DECRETO «CURA ITALIA» con riferimento alle erogazioni liberali
- ❖ EROGAZIONI LIBERALI nel Codice del Terzo Settore (CTS)

## NON PARLEREMO

ASPETTI FISCALI del crowdfunding

# Che cosa è una Raccolta Fondi

Complesso di attività promosse da un ente che opera senza finalità lucrative per reperire le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del proprio scopo

Il legislatore ha inteso agevolare questa attività perché le somme raccolte sono un vero e proprio **autofinanziamento**

I fondi raccolti **NON** vanno pertanto destinati a terzi (anche se svolgono attività meritevoli)

## ECCEZIONI:

- ✓ Verso sodalizi che statutariamente si occupano di beneficenza
- ✓ Il sodalizio terzo è partner del destinatario nella realizzazione di un progetto

# Gli enti non commerciali possono

- ✓ Autofinanziarsi attraverso attività propriamente commerciali
- ✓ Non liquidare le imposte dirette (IRES/IRAP)
- ✓ Non applicare l'IVA sui relativi introiti

**MA SOLO SE SVOLTE OCCASIONALMENTE**

# Definizione ex art. 2 D.lgs 460/1997

1. Nell'articolo 108 (del TUIR, oggi art. 143 - ndr), ..... è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:*

*a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;*

*... omississ ...*

*2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.*

# Requisiti della RF per i benefici fiscali

- ✓ **Pubblicità:** la raccolta fondi deve essere PUBBLICA, cioè APERTA A TUTTI, a chiunque sia in grado di venirne a conoscenza grazie ad un sistema di ampia pubblicizzazione
- ✓ **Occasionalità:** le raccolte fondi NON devono essere l'attività principale, devono svolgersi SPORADICAMENTE (*non più di 2 volte l'anno e con proventi < € 51.645,69 x alcune specifiche tipologie di associazioni e ass. sportive, opzione L. 398/1991*)
- ✓ **Concomitanza** con: celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ad esempio le festività religiose, anniversari legati alla vita dell'associazione, un nuovo progetto da finanziare - Circ. 59/E del 2007
- ✓ **Cessione di beni/servizio di modico valore:** il valore del bene/servizio ceduto deve essere inferiore alla sovvenzione ricevuta
- ✓ **Obbligo di rendicontazione:** entro 4 mesi, artt. 20, co.2 e 22 del D.P.R. 600/1973

# Aspetti fiscali della raccolta fondi

Art. 143, 3<sup>a</sup> comma DPR 917 / 1986

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti (*n.d.r.: enti non commerciali*) a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## Art. 7 del C.T.S. – Definizione di Raccolta Fondi

1. *Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (descritte dall'art. 5 – ndr), anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.*

2. *Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.*

# Caratteristiche principali nella Riforma

- ❖ Deve essere destinata a finanziare le attività di interesse generale
- ❖ Possono avere ad oggetto la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva
- ❖ Possono essere svolte anche in forma organizzata e continuativa
- ❖ Possono essere svolte anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie (inclusi volontari e dipendenti) e di terzi

# Detassazione imposte dirette – art. 79, co.4, lett. a del CTS

- **Occasionale:** non continuativa
- **Pubblica:** aperta a tutti, non solo agli associati e quindi ad una massa indistinta di destinatari
- **Concomitanza con:** ricorrenze, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione (*Es.: vendita piante in piazze organizzate dal WWF - ASD squadra calcio locale che raccoglie sovvenzioni a fronte sciarpe squadra per festa del patrono*)
- **“Modico valore”:** lo scambio deve essere ‘non equilibrato’, cioè il bene/servizio ceduto/prestato a fronte della sovvenzione erogata deve essere di valore inferiore

# *Esenzione IVA e altri tributi - art.89, co. 18 - CTS*

L'attività di Raccolta Fondi "occasionale"

è

anche esclusa da IVA

e

esente da ogni altro tributo

# Principi di verità, trasparenza e correttezza - art.87, co.6 - CTS

✓ obbligo di redigere un RENDICONTO SPECIFICO da inserire all'interno del Bilancio (\*)

✓ cosa indicare, anche mediante una relazione illustrativa:

- la destinazione dei fondi raccolti e la finalità della raccolta
- l'eventuale soggetto beneficiario, se diverso dall'organizzazione
- il periodo e il luogo in cui si tiene l'iniziativa a sostegno della raccolta
- i volontari che sono presenti e come gli stessi sono identificati
- le modalità con le quali avviene la raccolta fondi
- le modalità con le quali è garantita la trasparenza nei confronti dei donatori

(\*) le somme da Raccolta Fondi occasionali si computano tra le “*entrate derivanti da attività non commerciali*”, non rilevano per la cd *pesatura ex 79, co.5 bis*

# Che cosa è la «raccolta fondi» dei privati

Complesso di attività svolte da privati, senza alcun obbligo da parte di questi di effettuare una controprestazione, per l'acquisizione di somme di denaro da destinare ad un determinato progetto

Sono **atti di liberalità**

**Non assumono rilevanza reddituale**, in quanto non rientrano in alcuna categoria di reddito prevista dal nostro ordinamento (art. 6 DPR 917/1986)

**La «cessione di denaro» non rientra tra le cessioni di beni e/o servizi** (art. 2 DPR 633/1972)  
mancanza requisito oggettivo

Il soggetto che le riceve **non ha soggettività passiva ai fini Iva** - mancanza requisito soggettivo

# ATTENZIONE

Rispetto norme antiriciclaggio

Opportunità utilizzo conto corrente dedicato

Possibilità accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate su provenienza somme e relativo utilizzo

# NOVITÀ DECRETO «CURA ITALIA» CON RIFERIMENTO ALLE EROGAZIONI LIBERALI

**Art. 99, 3<sup>a</sup> comma** – *Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

*3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.*

# NOVITÀ DECRETO «CURA ITALIA» CON RIFERIMENTO ALLE EROGAZIONI LIBERALI

**Art. 66, 1<sup>^</sup> comma** – *Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

**Soggetti beneficiari della detrazione:** Persone Fisiche e ENC

**Erogazioni in denaro e in natura** (*x la valorizzazione rif. DmLPS 23.11.2019*)

**Ambito temporale:** erogazioni effettuate nell'anno 2020 (*principio di cassa*)

**Soggetti Destinatari:** Stato, Regioni, Enti Locali Territoriali, Enti o Istituzioni Pubbliche, Fondazioni e Associazioni riconosciute senza scopo di lucro



**30% della donazione e per un massimo di € 30.000,00**

# NOVITÀ DECRETO «CURA ITALIA» CON RIFERIMENTO ALLE EROGAZIONI LIBERALI


**Art. 66, 2<sup>a</sup> comma** – *Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

**Soggetti beneficiari della detrazione:** Soggetti titolari di reddito di impresa

**Erogazioni in denaro e in natura** (*x la valorizzazione rif. DmLPS 28.11.2019*)

**Ambito temporale:** erogazioni effettuate nell'anno 2020 (*principio di cassa*)

**Soggetti Destinatari:** non è precisato, ma si ritiene che siano: Stato, Regioni, Enti Locali Territoriali, Enti o Istituzioni Pubbliche, Fondazioni e Associazioni riconosciute senza scopo di lucro



**Deducibilità piena IRES (rinvio art. 27 L. 133/1999) e IRAP  
ed esenzione dall'imposta di donazione**

# Detrazioni e Deduzioni per erogazioni liberali

## Art. 83 CTS in vigore dal 01.01.2018

Soggetto erogante	Tipo di erogazione	Beneficiario	Agevolazione per erogante	Condizione	Cumul.tà	Peculiarità
Persona fisica	In denaro o in natura	Ets non commerciale	DETRAZIONE 30% per importo complessivo in ciascun periodo non superiore a € 30.000,00	Per erogazioni in denaro il versamento deve avvenire tramite banche, uffici postali o altri specifici sistemi di pagamento  Ets dichiarati sua natura non commerciale	No	Detrazione 35% se beneficiario di erogazione in denaro e' una ODV
Persona fisica  Ente  Società	In denaro o in natura	Ets non commerciale	DEDUZIONE dal reddito complessivo netto dell'erogante nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato	Ets dichiarati sua natura non commerciale	No	Possibile computare l'eccedenza della deduzione, rispetto al reddito complessivo dichiarato al netto di tutte le deduzioni, nei periodi successivi ma non oltre il quarto fino a concorrenza del suo ammontare
Socio delle società di mutuo soccorso	Contributi associativi	Società di mutuo soccorso che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 1 della l. 3818/1986	DETRAZIONE di un importo pari al 19% del contributo per un importo non superiore a € 1.300,00	Finalità di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie		

*Grazie a tutti*

*DOMANDE ?*

---

VALENTINA SARNARI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

00195 Roma, via Giovanni Nicotera n. 29 - tel. +39 06.888.17.552

email: [valentina.sarnari@studiosarnari.it](mailto:valentina.sarnari@studiosarnari.it)